

**CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

**compresi nel
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE**

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO
E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE**

**CAPO 1°
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1

1. Il presente Regolamento provvede a disciplinare l'uso e l'erogazione delle somme attribuite al Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige di Trento, da ora più brevemente definito Consorzio, in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, istitutiva del sovracanone, nonché da altre fonti normative statali o provinciali.

Articolo 2

1. L'uso delle risorse finanziarie consorziali deve essere conforme al disposto dell'articolo 1 - comma 14 - della legge 959/1953 citata, e deve essere impiegato esclusivamente a favore del "progresso economico e sociale delle popolazioni ricomprese nel BIM Adige di Trento".

Articolo 3

1. In conformità all'articolo 7 - comma 1 lettera e) dello Statuto - approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 314 del 29.01.2008, il Consorzio stabilisce ad ogni quinquennio la ripartizione delle risorse disponibili tra le tre Vallate.

2. Nell'ambito di ogni Vallata gli impieghi devono essere conformi ai criteri stabiliti dagli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto.

3. Nei piani d'intervento di cui al capo 2° deve comunque venire previsto che nel quinquennio ogni Comune del Consorzio possa equamente partecipare ai benefici previsti dalla legge 959 del 1953 sopra citata.

Articolo 4

1. Fermo restando il principio sancito dall'articolo 27 dello Statuto, nella concorrenza di più iniziative deve venire data la precedenza al finanziamento di quelle opere che sono richieste da più Comuni, tenendo conto anche dell'idoneità dell'iniziativa a migliorare le condizioni economiche sociali e culturali delle popolazioni, nonché la valorizzare le risorse dell'ambiente naturale, agricolo e forestale.

Articolo 5

1. Sono disponibili per gli interventi descritti al successivo articolo 6 i fondi di cui all'art. 1 dedotte le spese di funzionamento del Consorzio.

Articolo 6

1. I fondi disponibili di cui al precedente articolo 5 possono essere impiegati dal Consorzio nei seguenti modi:

- a) interventi solo per i Comuni, o loro forme associative, sotto forma di mutui, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per la realizzazione di opere o di acquisti volti all'interesse economico e sociale delle popolazioni amministrare;
- b) interventi sotto forma di contributo in conto capitale, anche distribuiti in più esercizi finanziari;
- c) interventi sotto forma di contributi pluriennali costanti;
- d) interventi sotto forma di abbattimento degli interessi su mutui assunti dai soggetti di cui al successivo articolo 7 per iniziative ritenute dal Consorzio particolarmente meritevoli da valorizzare anche sotto il profilo economico;
- e) interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative di largo respiro o a promuoverle direttamente in proprio quando interessino le popolazioni di tutto il Consorzio o di parte di esso;
- f) interventi sotto forma di anticipazione, per iniziative di pubblica utilità o di interesse sociale ed economico ammesse ai benefici di legge statali, regionali o provinciali;
- g) interventi per prestazioni di garanzie a favore degli Enti di cui all'articolo 7, lettera a), per impegni da assumere presso Enti o Istituti di Credito per iniziative di pubblica utilità o di interesse sociale ed economico.